

Proc. n. 467/2020 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO

Sezione Civile – Lavoro e previdenza
Ordinanza ex art. 700 c.p.c.

Il Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Valeria Palmisano, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso *ex art.* 700 cod. proc. civ. depositato in data 3.03.2020

da

CRISPINO IAMBELLONE MARIA SOCCORSA ANTONIETTA, nata il 30.09.1942 a Castelluccio Superiore (Pz), rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Bonafine, giusta procura il calce al ricorso introduttivo;

ricorrente

nei confronti di

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Di Noia, giusta procura generale alle liti in atti;

resistente

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 30.6.2020;

premesso che con ricorso *ex art.* 700 c.p.c. la ricorrente in epigrafe indicata ha domandato l'emissione in via cautelare dell'ordine, rivolto alla resistente, di revocare le trattate eseguite sulla pensione di cat. VOCTPS n. 05583702 in relazione all'indebito pensionistico maturato sulla pensione cat. INVCIV n. 07048847 di cui era titolare il coniuge in vita, e ordinare la restituzione di quanto trattenuto;

rilevato che in relazione alla domanda cautelare il ricorrente ha dedotto:

A quanto al *fumus boni juris* la violazione dell'art. 752 c.c., in forza del quale i debiti del *de cuius*, a differenza dei crediti, si dividono pro quota tra gli eredi, nonché l'illegittimità delle trattenute per mancanza della qualità di erede in capo alla ricorrente in forza dell'atto di rinuncia all'eredità del 2.12.2019;

B quanto al *periculum* di subire una trattenuta pari a € 300,00 mensili per il recupero dell'indebito e conseguentemente di essere costretta a far fronte ai propri bisogni primari con la somma residua di € 1.000 circa;

rilevato che l'istituto resistente, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda cautelare eccependone l'inammissibilità per mancanza dei requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*;

considerato che l'accoglimento del ricorso *ex art.* 700 c.p.c. postula la contemporanea sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* (inteso come verosimile fondatezza della pretesa) e del *periculum in mora* (concepito come concreta possibilità che il diritto vantato,



nel tempo occorrente per conseguire la tutela all'esito di un ordinario giudizio a cognizione piena, possa essere irrimediabilmente pregiudicato);

ritenuta nella specie l'insussistenza di entrambi i prescritti requisiti;

rilevato quanto al *fumus boni iuris*, che la parte ricorrente contesta in primo luogo la sua qualità di erede e in ogni caso la sussistenza dell'obbligo restitutorio a proprio esclusivo carico per intero e non pro-quota;

osservato che

- l'oggetto del presente giudizio trae origine da un presunto indebito per somme erroneamente erogate al coniuge defunto;

- la pensione ai superstiti non ha natura successoria, perché spettante anche in caso di rinuncia all'eredità e regolata automaticamente da specifiche leggi previdenziali le quali, fra l'altro, disciplinano, in modo diverso dalle norme generali sulle successioni, il concorso fra più aventi diritto e la perdita del diritto stesso o pongono regole, almeno parzialmente incompatibili con quelle successorie (v. sent. Corte Cost. n. 286/1987);

- la pensione di reversibilità spetta, invero, sulla base di specifici requisiti (L. n. 903 del 1965, art. 22), a determinati congiunti dell'assicurato o del titolare di pensione diretta defunto non a titolo ereditato, ma *iure proprio* (cfr. Cass. 22 agosto 2005 n. 17077), per un titolo pertanto distinto, ancorché dipendente dall'assunzione della morte dell'assicurato o del titolare della pensione diretta come evento protetto nell'ambito del sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, in favore dei familiari superstiti;

- logico corollario è l'inammissibilità del recupero nei confronti della coniuge superstite che non abbia assunto la qualità di erede;

- l'istituto resistente, costituitosi in giudizio, ha dato prova che la ricorrente in data 13.04.2019 ha presentato domanda di liquidazione della pensione di reversibilità nonché di contestuale istanza di pagamento dei ratei non riscossi in vita dal *de cuius* e maturati a titolo di tredicesima mensilità;

rilevato che ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attesa la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità (Cass., Ord. n. 4843 del 19/02/2019);

rilevato altresì che il criterio costantemente utilizzato dalla Giurisprudenza di legittimità, per qualificare come accettazione tacita dell'eredità l'atto compiuto dal chiamato, risiede negli effetti ultimi che, attraverso il compimento dell'atto stesso, ricadono nella sfera giuridico-patrimoniale del chiamato;

ritenuto che alla stregua del predetto criterio, e tornando al caso di specie, la richiesta di somme, maturate in capo al *de cuius* e da questo non rimosse, effettuata dal chiamato, rientri nel novero degli atti cc.dd. dispositivi, poiché senza alcun dubbio integra il "...*proposito di accettare l'eredità*...", ossia la manifestazione di volontà intesa a vedere realizzato nella propria sfera giuridico-patrimoniale l'acquisito *pro quota* della disponibilità piena ed esclusiva di somme oggetto del credito maturato in capo al *de cuius*, vale a dire un risultato non altrimenti conseguibile se non con il titolo di erede;

ritenuto altresì che, a mente del disposto di cui al citato art. 476 c.c., la domanda inoltrata dalla ricorrente nel mese di aprile del 2019 ha senza alcun dubbio integrato gli estremi dell'accettazione tacita di eredità, essa sola sufficiente - anche a prescindere dalla effettiva riscossione dei ratei in discorso - a rendere del tutto priva di giuridica efficacia la



successiva rinuncia, formalizzata solo in data dicembre del 2019, dunque in epoca persino posteriore a quella (27.11.2019) indicata nel ricorso come data di ricezione della richiesta, da parte dell'Inps, di restituzione dell'indebito;

ritenuto che, in forza del principio "*semel heres semper heres*", chi abbia accettato l'eredità non può più legittimamente rinunciarvi, essendo l'accettazione, a differenza della rinuncia, un atto puro ed irrevocabile, a mente dell'art. 475 cod. civ. (vedi per tutte, Cass.n.4745/2003);

osservato, peraltro, che tali conclusioni valgono certamente per quel che riguarda la ricorrente e non anche per gli altri chiamati alla eredità, sicché la richiesta di ripetizione per intero della somma reclamata alla ricorrente non viola il disposto dell'art. 752 c.c. atteso che gli altri chiamati non hanno acquisito anche la qualità di eredi;

ritenuto, ad ogni buon conto, che non sussista nemmeno il requisito del *periculum in mora*;

premesso su punto che com'è noto, l'art. 700 c.p.c. legittima l'erogazione della tutela cautelare urgente ed atipica soltanto qualora il diritto da far valere in via ordinaria sia minacciato da un pregiudizio «*imminente ed irreparabile*». L'imminenza va riferita ad una situazione di pericolo che sia prossima, oggettiva, involontaria, attuale e reale. L'irreparabilità del pregiudizio ricorre allorquando si palesino insoddisfacenti le statuizioni risarcitorie o recuperatorie adottabili con la futura sentenza di merito, indipendentemente dal contenuto del diritto a tutela del quale l'intervento urgente è invocato;

rilevato che, quanto al caso di specie, la ricorrente prospetta un danno derivante dal fatto che, a seguito delle trattenute eseguire ed eseguite, ella vedrebbe ridotto il proprio reddito ad € 1.000,00 con conseguente impossibilità di sostentamento;

osservato sul punto che dalla documentazione prodotta [cedolino pensione febbraio 2020] emerge che a fronte della trattenuta subita la ricorrente ha percepito, per tale mensilità la somma netta di € 1.332,94 e che per le mensilità successive, giugno e luglio 2020, tale trattenuta non risulta nemmeno effettuata;

ritenuto ad ogni buon conto che tale somma, in mancanza di ulteriori allegazioni quali la presenza di debiti in fase di estinzione, canoni di locazione, necessità di cure specifiche o altre ulteriori spese, sia certamente idonea a fronteggiare le esigenze di sostentamento di una persona dell'età della ricorrente;

ritenuto, dunque, che la domanda cautelare non possa essere accolta, posto che non sussistono i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*;

ritenuto che le spese debbano essere integralmente compensate in ragione della mancanza di prova della sussistenza, nella fase amministrativa, di riscontro da parte di Inps delle richieste di parte ricorrente (circostanza che avrebbe potuto in astratto evitare il contenzioso in via cautelare);

P Q M

Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda cautelare proposta nel ricorso *ex art.* 700 c.p.c. depositato in data 3.03.2020 da **CRISPINO IAMBELLONE MARIA SOCCORSA ANTONIETTA** (R.G. 467/2020), così provvede:

rigetta la domanda cautelare;

compensa integralmente le spese di lite.

Si comunichi.

Così deciso il 20.07.2020

Il giudice

Dott.ssa Valeria Palmisano

